

COMUNE DI BELLINO

Provincia di Cuneo

**REGOLAMENTO PER UTILIZZO
PASCOLI COMUNALI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30.12.2015

Art. 1 - Usi Civici

1. Tutti i terreni di proprietà comunale, individuati e descritti negli elenchi agli atti presso il Commissariato per il riordinamento degli Usi civici di Torino e presso l'archivio regionale in materia di usi civici di Torino, ovvero per i quali risulti l'assoggettamento ad uso civico, sono da considerarsi soggetti al godimento degli usi civici essenziali.

Art. 2 - Definizione

1. Tra gli Usi civici riconosciuti sulla proprietà originaria del Comune di Bellino vi è il "pascolo". Il presente regolamento disciplina gli usi civici di pascolo e la concessione a pascolo dei terreni comunali.

Art. 3 - Titolari del diritto di uso civico

1. Il diritto di esercizio degli usi civici di pascolo nella proprietà comunale spetta a tutti i cittadini residenti.

2. Ai sensi dell'art. 45 R.D. 1928 n° 332 si specifica che il godimento del diritto di pascolo può essere esercitato dall'allevatore di bestiame limitatamente ai capi di cui è proprietario o che gli sono affidati (nel limite di 1/20 degli u.b.a. complessivi, anche per equivalente), e che trascorrono (animali in proprietà) almeno 90 giorni durante l'anno solare sul territorio comunale, comprovato con idonea documentazione.

Art. 4 - Condizioni dei beni e superfici pascolive.

1. Il pascolo può essere esercitato sui terreni comunali di cui sotto. L'utilizzo dei terreni è da intendersi ammesso compatibilmente con la natura dei terreni stessi così come risultanti di fatto, non assumendo il Comune alcun onere o impegno circa l'effettiva utilizzabilità a pascolo dei terreni stessi. Il Comune, pertanto, non presta alcuna garanzia, presente o futura, circa l'effettiva fattibilità di utilizzo in tal senso dei terreni stessi, né assume obbligo di conformarli all'eventuale tale utilizzo.

Sono individuate le seguenti aree da porre in concessione:

LOTTO 1:

foglio 28 mappali 4 (parte)

foglio 30 mappale 78 (parte)

LOTTO 2:

foglio 28 mappali 5

foglio 30 mappale 78 (parte)

LOTTO 3:

foglio 21 mappale 55, 42 (parte)

LOTTO 4:

foglio 40 mappale 45

LOTTO 5:

foglio 17 mappale 5, 6

LOTTO 6:

foglio 3 mappale 1

foglio 5 mappale 3 (parte)

foglio 32 mappale 156

LOTTO 7:

foglio 28 mappale 2, 4 (parte), 6

foglio 30 mappale 78 (parte)

foglio 32 mappale 1

LOTTO 8:

foglio 21 mappale 15, 42 (parte)

foglio 26 mappale 5, 11

LOTTO 9:

foglio 17 mappale 7, 49

foglio 18 mappale 1, 2, 3

foglio 19 mappale 1, 2 (parte)

foglio 39 mappale 61, 62

LOTTO 10:

foglio 26 mappale 8, 9

foglio 43 mappale 1, 2

LOTTO 11:

foglio 1 mappale 2, 3, 4, 5

foglio 2 mappale 1, 2, 9, 29

foglio 7 mappale 2 (parte)

foglio 10 mappale 36, 114

foglio 11 mappale 25, 46

foglio 12 mappale 12, 56, 57

LOTTO 12:

foglio 6 mappale 15

foglio 7 mappale 1, 2 (parte), 3, 5

foglio 8 mappale 13, 26, 63, 64, 101, 158, 166

LOTTO 13:

foglio 5 mappale 1, 2, 3 (parte), 5

foglio 32 mappale 155

foglio 33 mappale 78, 109

LOTTO 14:

foglio 28 mappale 4 (parte)

foglio 30 mappale 78 (parte)

foglio 42 mappale 1

LOTTO 15:

foglio 5 mappale 4, 6

LOTTO 16:

foglio 17 mappale 8

foglio 19 mappale 2 (parte)

foglio 20 mappale 1

foglio 38 mappale 3, 4

foglio 41 mappale 34

LOTTO 17:

foglio 34 mappale 24, 34, 39, 49

foglio 35 mappale 1, 14

foglio 37 mappale 2

foglio 38 mappale 2

foglio 36 mappale 2

L'individuazione e delimitazione, compresa la ripartizione in comprensori, delle aree effettivamente da porre in concessione viene disposta dalla Giunta, anche con aggiornamento dei lotti sopra indicati.

Art. 5 – Assenza di uso civisti.

1. In assenza di richiesta da parte degli uso civisti, o per i terreni in esubero rispetto alle richieste, alle condizioni di cui agli articoli successivi, i terreni possono essere liberamente concessi a terzi, così come per quanto riguarda i terreni non gravati da uso civico. Le disposizioni del presente regolamento inerente la disciplina dell'utilizzo dei terreni (eccezione fatta per l'art. 3), si applicano pertanto anche per l'utilizzo da parte di non uso civisti dei terreni gravati d'uso civico, e per l'utilizzo dei terreni non gravati da uso civico.

2. La richiesta di esercizio di uso civico deve pervenire a pena di decadenza entro il 31 gennaio di ogni anno. E' fatta salva la possibilità di fissare termini diversi, previa deliberazione di Giunta.

3. Nell'istanza, dovranno essere indicati numero e tipologia del bestiame presunti e il comprensorio di pascolo. L'assegnazione è annuale. Dovrà altresì essere diversificata la tipologia di bestiame, tra locale e forestiero.

4. Coloro che, nel termine indicato, non avranno fatto pervenire l'istanza saranno considerati a tutti gli effetti rinunciatari dell'esercizio del diritto di uso civico.

Il Comune procederà ad emettere le autorizzazioni a favore degli aventi diritto, tenuto conto del carico UBA di ciascun comprensorio.

5. Nel caso in cui le richieste degli utenti di uso civico siano inferiori alle disponibilità di carico dei singoli comprensori, l'eventuale eccedenza potrà essere annualmente concessa a non uso civisti. Il Comune, con specifica deliberazione di Giunta comunale, fisserà il diritto di concessione, stabilendo un importo in base ai criteri di valutazione U.B.A.

6. Per le singole autorizzazioni annuali, il Comune verificherà previamente le seguenti condizioni, se trattasi di utilizzatori già presenti in annate precedenti:

- Ottimale continuità d'uso del comprensorio
- Assenza di situazioni debitorie o di contenzioso verso il Comune, di qualunque genere
- uso corretto degli immobili,
- rispetto dei carichi,

- conflittualità,
- piani di miglioramento da attuare in seno al Comprensorio;

7. Nel caso di più richieste riferite al medesimo comprensorio, trova applicazione l'art. 6 del d. lgs. n. 228/2001, tenuto conto dell'interpretazione giurisprudenziale tempo per tempo corrente ¹. In particolare, al fine di salvaguardare e applicare in coerenza con la natura demaniale dei beni, si applicheranno nell'ordine: gli istituti della prelazione agraria (art. 4 bis legge n. 203/1982), dell'assegnazione a giovani imprenditori agricoli (comma 4 bis art. 6 d. lgs. n. 228/2001 introdotto da comma 35 dell'art. 1 della legge n. 147/2013), dell'assegnazione mediante sorteggio in caso di più richiedenti coltivatori diretti e della preferenza per i titolari di fondi contigui (art. 22 legge n. 11/1971) ².

8. L'attribuzione è comunque effettuata limitatamente alla superficie necessaria al pascolamento del bestiame in dotazione all'azienda come integrato con quello in affido.

9. In sede di concessione di pascolo il Comune avrà la facoltà di richiedere attenzioni particolari e modalità di gestione del comprensorio.

10. Le situazioni di morosità comporteranno comunque l'impossibilità di ottenere concessioni.

11. Il Comune potrà provvedere ad effettuare il sopralluogo nelle stalle dei richiedenti al fine di verificare:

- a) la sussistenza dei requisiti necessari per l'esercizio del diritto di uso civico da parte dei titolari previsti nell'art. 3 del presente regolamento;
- b) la corrispondenza del numero dei capi di cui si richiede la monticazione ed il numero dei capi di cui si è proprietari e che effettivamente hanno trascorso l'intero anno solare sul territorio;

12. Il rifiuto da parte dell'interessato di far eseguire l'accertamento ovvero la relativa indisponibilità o impossibilità costituisce impedimento per l'assegnazione.

¹ Cfr. in particolare Consiglio di Stato, n. 3824/2013

² Art. 6, comma 4-bis d. lgs. n. 228/2001: Qualora alla scadenza di cui al comma 4 abbiano manifestato interesse all'affitto o alla concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra i 18 e i 40 anni, l'assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara. In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi.

13. Possono essere emanati bandi/inviti a contrarre per la concessione libera, sotto condizione di inefficacia/sospensione in caso entro un termine tassativo, anche a bando aperto, pervengano richieste da parte di aventi diritto all'uso civico.

14. Ove durante il periodo di concessione pervengano richieste di uso civico, esse saranno soddisfatte nei limiti del carico ammesso, e le concessioni a non usocivisti potranno essere suscettibili della conseguente riduzione, fino al recesso in tutto o in parte, senza che il concessionario possa avere diritto a indennizzi, corrispettivi o altro; al riguardo, in ordine a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del d. lgs. n. 228/2001, si dà atto che il preavviso non sarà inferiore a sei mesi, e salverà l'intera annata agraria; pertanto l'indennità ivi prevista per le coltivazioni in corso che vadano perdute non verrà attribuita.

15. Il Comune concederà agli aventi diritto di uso civico a titolo oneroso i terreni e le strutture di cui è proprietario il Comune con le seguenti modalità:

a) dovrà essere soddisfatto l'uso civico della popolazione richiedente ed avente diritto per il numero dei capi accertati, fino alla concorrenza del carico pascolivo dei rispettivi comprensori;

b) se i comprensori di origine risultassero a carico completo, alla popolazione avente diritto potrà essere assegnato il pascolo in altri comprensori con carenza di carico;

c) se le richieste per i singoli comprensori superano i carichi ammessi, il pascolo verrà assegnato in ugual misura (cioè numero uguale di capi) ai richiedenti titolari del diritto di uso civico.

16. In sede di affidamento in concessione il Comune può inoltre stabilire l'accorpamento di due o più comprensori al fine di rendere economicamente vantaggiosa la conduzione degli stessi.

17. Gli assegnatari sono costituiti consegnatari dei beni ed hanno l'obbligo di mantenere i terreni e le strutture assegnati.

18. Gli assegnatari devono comunicare agli Uffici comunali, unitamente alla richiesta di assegnazione, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, il numero dei capi che si presume di monticare. Ordinariamente entro il 31 ottobre il Comune, verificati i dati dei modelli di monticazione, provvederà a richiedere la corresponsione della tassa pascolo. Il pagamento della tassa dovrà avvenire entro il successivo 30 novembre ovvero altro termine assegnato.

Art. 6 – Tassa pascolo.

1. Annualmente, con deliberazione di Giunta, il Comune stabilisce la tassa pascolo e l'importo d'affittanza forfettaria per il periodo di concessione, per uso civisti, non uso civisti e per la concessione annuale di eccedenze per i singoli comprensori a non uso civisti. In prima applicazione, la tassa pascolo e l'affittanza forfettaria sono così determinate:

BESTIAME FORESTIERO (cioè dei proprietari non residenti nel Comune di Bellino, ma portato a pascolare da pastori residenti):

- a) bovini adulti e vitelli sotto l'anno: euro 8,10
- b) ovini e caprini adulti e sotto l'anno: euro 2,70

BESTIAME LOCALE (cioè dei proprietari residenti nel Comune di Bellino):

- a) bovini adulti, equini e vitelli sotto l'anno: euro 3,50
- b) ovini e caprini adulti e sotto l'anno: euro 1,20

AFFITTANZA FORFETTARIA ANNUALE: euro 30,00 per comprensorio

2. La Giunta comunale può stabilire canoni a forfait per estensione territoriale, in alternativa a quanto sopra.

Art. 7 – Canone per concessione libera pluriennale.

1. I canoni per concessioni libere per lotto intero sono periodicamente stabiliti dal Comune, con deliberazione di Giunta, e sono validi per tutto il periodo di concessione; le concessioni libere sono ammesse soltanto in caso di assenza o insufficienza di istanze di uso civisti.

Art. 8 – Strutture

1. Le strutture di proprietà comunale eventualmente insistenti sui terreni, sono considerate parte integrante del comprensorio sul quale insistono e pertanto richieste e concesse "a corpo" con lo stesso.

Art. 9 – Carichi di bestiame.

1. I carichi massimi di ogni comprensorio di terreno comunale (espressi in U.B.A/ ettaro/anno) sono stabiliti come da capitolato per concessione, e in via di massima sono di seguito indicati: tra 0,3 e 1 U.B.A. (unità bovine adulte) /ha/anno ovvero compreso tra 0,6 e 2 U.B.A. (unità bovine adulte) /ha per periodi di pascolamento variabili tra 90 e 180 giorni. La Giunta comunale può variare i carichi medesimi. Nel caso di approvazione di normativa specifica (in particolare, regionale), la medesima troverà direttamente applicazione.

Art. 10 - Stagione per l'utilizzo dei terreni.

1. Il periodo per la monticazione è quella risultante dal disciplinare di concessione annualmente aggiornato, il cui testo in prima applicazione è allegato al presente regolamento.

Art. 11 – Concessione libera dei terreni

1. Il Comune concede a titolo oneroso i terreni e relative strutture di pertinenza di cui è proprietario, non attribuiti agli uso civisti, sopra individuati, così come i terreni non gravati da uso civico, per un periodo pluriennale, secondo le procedure, modalità, condizioni e tariffe stabilite dal presente regolamento in combinato disposto con disciplinare tecnico e schema di concessione; la concessione libera può avvenire solo in caso di assenza o insufficienza di istanze di uso civisti.

Art. 12 – Nuovi titolari di uso civico

1. I residenti del Comune, non aventi diritto in precedenza all'esercizio dell'uso civico di pascolo, che abbiano maturato il diritto di cui all'art. 3, devono far pervenire agli Uffici comunali, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, apposita istanza.

2. Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli.

3. Nel caso i terreni siano stati concessi a non uso civisti, le corrispondenti concessioni saranno ridotte, anche fino al recesso in tutto o in parte del Comune dalla concessione in capo ai medesimi, in relazione alle esigenze degli uso civisti, potendo perciò comportare anche il venire meno della completa concessione. Si richiama quanto più sopra previsto in ordine all'art. 6 del d. lgs. n. 228/2001.

Art. 13 - Modalità di concessione dei terreni e strutture esuberanti e terreni non gravati da uso civico.

1. Ove non risulti possibile addivenire all'affidamento in concessione con gli utenti di cui all'art. 3, nonché per i terreni non gravati da uso civico, l'affidamento avverrà a favore di terzi mediante procedura d'evidenza pubblica (procedura aperta/asta pubblica o gara informale) secondo quanto stabilito dalle disposizioni seguenti in combinato disposto con l'art. 6, d. lgs. n. 228/2001 e relativa interpretazione giurisprudenziale corrente, e fatte salve le preferenze, prelazioni, sorteggi o altri istituti particolari ivi previsti o previsti nelle norme ivi richiamate, che possono comportare l'applicazione, a norma di legge, di istituti diversi rispetto alla procedura aperta/asta pubblica. La scelta della procedura avviene con apposito atto motivato, in relazione ai principi di concorsualità e utilizzo pubblicistico dei beni comunali, e secondo procedure di massima snellezza ed economicità.
2. Per l'individuazione del soggetto a cui concedere il comprensorio, nell'ambito di una gara, possono essere considerati i seguenti criteri di valutazione:
 - a. maggior aumento rispetto al canone base;
 - b. offerta economicamente più vantaggiosa con utilizzo di criteri gestionali e di criteri legati al prezzo
 - c. migliorie da apportare al comprensorio, in riferimento ad attività commerciali legate alla lavorazione del latte ed alla distribuzione di prodotti lattiero-caseari e/o ad attività di agriturismo.
3. E' consentito derogare alla procedura di cui al comma n. 1, nel caso in cui sia possibile assegnare, con trattativa diretta, la concessione ad un soggetto a base associativa che rappresenti la comunità locale in modo significativo e dimostrabile, rispetto alla superficie complessiva del comprensorio di pascolo. In tale caso la Giunta comunale dovrà fornire opportune valutazioni circa la rappresentatività del soggetto privato.
4. La concessione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida.
5. L'aggiudicatario provvederà entro un termine prefissato, dalla comunicazione di assegnazione, alla stipula dell'atto di convenzione ed al versamento in via anticipata del canone annuale.

6. Il mancato pagamento o la mancata firma della convenzione provoca il decadimento della concessione.

7. Le situazioni di morosità comporteranno, previa diffida, la decadenza dalla concessione.

8. Trova applicazione l'art. 6 del d. lgs. n. 228/2001, tenuto conto dell'interpretazione giurisprudenziale tempo per tempo corrente ³. In particolare, la Giunta comunale disciplina l'iter da applicare, al fine di salvaguardare e applicare in coerenza con la natura demaniale dei beni e gli iter dell'evidenza pubblica, gli istituti della prelazione agraria (art. 4 bis legge n. 203/1982), dell'assegnazione a giovani imprenditori agricoli (comma 4 bis art. 6 d. lgs. n. 228/2001 introdotto da comma 35 dell'art. 1 della legge n. 147/2013), dell'assegnazione mediante sorteggio in caso di più richiedenti coltivatori diretti e della preferenza per i titolari di fondi contigui (art. 22 legge n. 11/1971) ⁴.

Art.14 - Tariffe dei pascoli e delle strutture

1. La Giunta comunale stabilisce con apposito atto deliberativo i diritti e i canoni di pascoli e strutture che possono essere aggiornate prima di ogni periodo annuale o pluriennale di concessione. In prima applicazione, tali importi sono quelli più sopra riportati. Nel caso di concessione pluriennale, il canone sarà soggetto alla rivalutazione a partire dal secondo anno in base ai coefficienti di adeguamento dei canoni stabiliti dalle Commissioni tecniche provinciali istituite ai sensi della legge n. 203/1982.

2. Esse saranno pagate dall'avente diritto ad uso civico assegnatario o dal terzo aggiudicatario secondo quanto stabilito dall'atto di concessione.

3. Decorso tale termine saranno applicati gli interessi di mora e gli aventi diritto agli usi civici o i terzi aggiudicatari decadono dall'esercizio del diritto di utilizzo per la stagione pascoliva successiva, rendendo nuovamente disponibili le relative superfici interessate.

³ Cfr. in particolare Consiglio di Stato, n. 3824/2013

⁴ Art. 6, comma 4-bis d. lgs. n. 228/2001: Qualora alla scadenza di cui al comma 4 abbiano manifestato interesse all'affitto o alla concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra i 18 e i 40 anni, l'assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara. In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi.

Art.15 - Metodo di pascolo

1. Al fine di mantenerne nel tempo la "qualità", il pascolo per le singole aree assegnate, dovrà avvenire rispettando le seguenti modalità:

- a) utilizzo tassativo di recinzioni mobili (filo elettrico) per il pascolo bovino;
- b) preventiva programmazione di pascolo "turnato" attraverso la suddivisione dell'area assegnata in sottozone di pascolamento e loro utilizzo (una alla volta) attraverso recinzioni mobili;
- c) sosta dell'intera mandria nella singola sottoarea sino ad ottimale sfruttamento di tutte le specie arboree (anche quelle qualitativamente minori);
- d) inizio del pascolo programmato partendo dalle sottoaree a quota più bassa per poter sfruttare successivamente i ricacci;
- e) sviluppo della fertirrigazione (svuotamento e spargimento sul territorio del contenuto delle concimaie);
- f) sviluppo dell'irrigazione;
- g) rispetto del carico pascolativo assegnato al fine di evitare sottopascolo o sovrapascolo;

2. A fronte di situazioni particolarmente favorevoli della cotica erbosa e su specifica domanda dell'assegnatario, la Giunta Comunale potrà autorizzare carichi pascolativi superiori a quello assegnato purché venga rispettato il rapporto Uba / giorni di pascolamento.

3. Resta fermo il risarcimento del danno in favore del Comune.

4. Tutti i margari debbono, in atto di consegna, comunicare al Comune il numero, il colore e il sesso del cane o dei cani che intendono portare nei pascoli dell'alpeggio, prima di fare la monticazione del bestiame.

Art. 16 – Eccezionali sospensioni dell'esercizio del diritto d'uso civico

1. La Giunta Comunale può con proprio atto deliberativo eccezionalmente sospendere l'esercizio del diritto di uso civico o del diritto di utilizzo da parte di non uso civisti, per consentire l'utilizzo del terreno a terzi per lo svolgimento di manifestazioni, fiere o per l'utilizzo di porzioni di pascoli a fini naturalistico-sportivo, dietro rimborso al concessionario del corrispettivo in relazione alla durata della sospensione ed alle dimensioni della porzione di pascolo sottratto all'utilizzo.

2. La sospensione di cui al comma 1 può essere disposta solo per il periodo di tempo strettamente necessario e comunque non superiore a tre giorni per lo svolgimento di fiere e manifestazioni ed a quindici giorni per l'utilizzo a fini naturalistico-sportivo.

Art. 17 - Cauzioni

1. I concessionari non uso civisti dovranno depositare una somma cauzionale appositamente stabilita con deliberazione di Giunta Comunale a garanzia del rispetto della concessione, anche per eventuali danni che si dovessero verificare per fatti del concessionario stesso.

2. Il Comune utilizzerà la suddetta somma per l'esecuzione delle opere necessarie al ripristino dei beni e, nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente, potrà far eseguire le opere addebitandone i relativi costi ai concessionari. Inoltre la cauzione potrà essere utilizzata direttamente per la comminazione delle penali al concessionario.

3. Nel caso di concessionari uso civisti, la costituzione di cauzione potrà essere disposta dall'ente.

Art. 18 - Controlli

1. A garanzia del rispetto delle quote di monticazione, del territorio, delle strutture d'alpe assegnate e del metodo di pascolo, l'amministrazione comunale potrà procedere ad effettuare controlli durante la stagione pascoliva.

2. In tali occasioni, potrà essere cura del Comune accertare che:

a) vengano rispettate le quote ed i tempi di monticazione/demonticazione, le aree assegnate, le modalità di pascolo previste;

b) la stalla venga usata con diligenza e sia riconsegnata nello stesso stato di assegnazione.

Art. 19 – Vigilanza e sanzioni

1. Le modalità di gestione del pascolo in bosco ed in prateria sono normate dal regolamento Regionale Forestale e da eventuali Piani di pascolo o Piani pastorali. Il pascolo è assolutamente vietato a tutti i tipi di bestiame nei seguenti casi:

- rimboschimenti,
- boschi in rinnovazione,
- a monte di captazioni di acquedotti, in relazione alla normativa vigente
- terreni in forte degrado secondo quanto annualmente indicato dal Corpo forestale dello Stato;
- qualsiasi area comunale chiusa per esigenza di tutela del territorio (frane, dissesti ecc.) od altre aree opportunamente delimitate,
- boschi oggetti di recenti interventi colturali secondo quanto indicato dal Corpo forestale dello Stato;
- aree interessate da provvedimento a tutela della fauna e della flora emessi dall'Amministrazione Comunale o da enti sovracomunali.
- E' altresì vietato sconfinare con il bestiame dal proprio Comprensorio di pascolo o lasciare il bestiame privo di sorveglianza nei casi in cui questo pascoli o stazioni in prossimità o lungo strade carrozzabili, abitazioni, o comunque luoghi presso i quali possa creare pericolo.

2. In caso di inosservanza alle norme si applicano le seguenti sanzioni:

- € 25 per capo che pascolino in difformità a quanto previsto (il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non potrà per ciascuna violazione superare il decuplo del minimo ai sensi dell'art. 10 della legge 689/81)
- € 15 per ogni capo che pascoli nelle zone sottoposte a divieto di pascolamento, oltre alle sanzioni già previste dalle leggi vigenti (il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non potrà per ciascuna violazione superare il decuplo del minimo ai sensi dell'art. 10 della legge 689/81),
- € 20 per ogni U.B.A. eccedente il carico massimo stabilito inerente il Comprensorio di pascolo (il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non potrà per ciascuna violazione superare il decuplo del minimo ai sensi dell'art. 10 della legge 689/81).
- da un minimo edittale di € 25 ad un massimo edittale di € 500 in ottemperanza all'art.7bis D.L.G.S.267 del 18/08/2000, in caso di sconfinamento con il bestiame dal proprio Comprensorio di pascolo o nel caso di vaganza o stazionamento di bestiame, privo di sorveglianza, in prossimità o lungo strade carrozzabili, presso abitazioni o luoghi, in cui possa creare pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Potrà essere motivo di esclusione dalla concessione di pascolo comunale per il periodo residuo dell'anno in corso, e per l'anno successivo, l'incorrere, più volte nella stessa stagione, in sanzioni inerenti sconfinamenti di comprensorio, omessa custodia e malgoverno di animali.

Art. 20 – Deroghe ed entrata in vigore

1. Qualora, nel corso della validità del presente documento, i soggetti preposti all'applicazione del presente regolamento dovessero riscontrare temporanee inapplicabilità di norme o dovessero trovarsi nella necessità di gestire deroghe temporali non previste, la Giunta comunale potrà procedere all'approvazione delle modifiche temporanee al fine di permettere una corretta gestione dei beni ed una sollecita risoluzione di problemi legati all'imprevedibilità di situazioni oggettive.
2. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore con l'efficacia della deliberazione di approvazione.

COMUNE DI BELLINO

AFFITTANZA AGRARIA SU BENE DEMANIALE O PATRIMONIALE INDISPONIBILE

(combinato disposto art. 6 legge n. 228/2001 e normative sulle affittanze agrarie ivi richiamate)

Premesso che:

- il Comune di BELLINO di seguito denominato proprietà, in data ha individuato gli aventi diritto all'uso civico di pascolo;

2. l'impresa/cooperativa agricola/ associazione temporanea di scopo di seguito denominata concessionario, è risultata assegnataria dei terreni, così come risulta da atto di assegnazione ...;

L'anno il giorno del mese di, presso gli uffici del Comune (o altro Ente), ubicati in, via, n° ...

TRA

il Comune (o altro Ente),- C. F., nella persona di Dirigente/Funziionario, a questo atto espressamente autorizzato con provvedimento,

E

il Sig., in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa (C. F.) con sede in, via n° /dell'Associazione temporanea di scopo fra le imprese.....(C. F.), che per la stipula del presente atto ha richiesto l'assistenza della alla quale è associata e nella quale si riconosce:

c) uso civista ...

stipulano quanto segue:

Art. 1 – (Oggetto del contratto – natura dell’affittanza).

Il Comune di BELLINO concede in affittanza su bene demaniale ovvero patrimoniale indisponibile (art. 6 legge n. 228/2001), con applicazione delle normative sugli affitti agrari per quanto compatibili, all’uso civista (di seguito denominata concessionario o affittuario), che accetta, i terreni riportati nella mappa catastale allegata (allegato 1), parte integrante del presente contratto, per un ammontare complessivo di ha....., così identificati, su terreni gravati totalmente d'uso civico:

...

...

...

In virtù della particolare natura del bene (bene equiparato a demanio, trattandosi di uso civico), giuridicamente il rapporto è di concessione di bene demaniale, con piena salvaguardia della posizione del Comune concedente a tutti gli effetti della normativa sull’uso civico. In forza del rinvio operato dall’art. 6 della legge n. 228/2001, anche per i beni demaniali e patrimoniali indisponibili, alle norme sugli affitti agrari, si evidenzia che tale rinvio non muta la definizione e configurazione giuridica dei beni e i relativi diritti e obblighi delle parti previsti dalle norme sull’uso civico, ivi compreso il regolamento comunale.

Il terreno si intende concesso a corpo secondo i confini rilevabili dalla planimetria catastale, sempre osservati e riconosciuti.

L’identificazione, la delimitazione dei confini si avvale anche dei dati e delle informazioni contenute nel Piano forestale territoriale della Regione Piemonte.

All’arredo degli eventuali fabbricati provvederà il concessionario/affittuario a sua cura e spese.

Il concessionario/affittuario è autorizzato ad esercitare nei terreni di cui al presente contratto anche le attività di pascolamento e di trasformazione del latte prodotto, nonché quelle

complementari (es. agriturismo e turismo), purchè in regola con i permessi e le autorizzazioni previsti di competenza del concessionario e nel rispetto dei vincoli e destinazioni d'uso.

Tali terreni sono concessi nelle condizioni in cui si trovano. Il riferimento al termine "pascoli", è da intendersi come puramente relativo all'eventuale tale utilizzo dei terreni da parte del concessionario, ma il Comune non presta alcuna garanzia, presente o futura, circa l'effettiva fattibilità di utilizzo in tal senso dei terreni stessi, né assume obbligo di conformarli all'eventuale utilizzo in tal senso. La disciplina di tale attività viene peraltro prevista, per mera esigenza di tutela del bene comunale.

Peraltro i terreni debbono essere utilizzati in relazione all'attività zootecnica aziendale. A tale scopo, viene richiesta la documentazione prevista dal disciplinare allegato al regolamento.

Trova applicazione l'art. 6 del d. lgs. N. 228/2001 s.m.i

Art. 2 (Durata dell'affittanza)

La durata dell'affittanza è prevista fino al termine dell'annata agraria in corso.

La concessione cesserà senza necessità di disdetta a tale termine, entro il quale gli immobili oggetto di concessione dovranno essere riconsegnati alla proprietà liberi da persone, animali e cose; tale data è da intendersi definita ed accettata.

Art. 3 (Canone d'affittanza forfettario e tassa pascolo)

Il canone d'affittanza forfettario ammonta ad euro _____ per comprensorio, annui.

In aggiunta ad esso, dovrà essere corrisposta la tassa pascolo, sulla base dei conteggi comunali, ed entro il 30 novembre di ogni anno, o altro termine stabilito dal Comune.

Il canone potrà essere ridotto, per un importo da concordare tra le parti, qualora il concessionario apporti miglioramenti strutturali ed infrastrutturali, concordandoli preventivamente con la proprietà, anche in applicazione di un Piano pastorale.

L'incremento o la riduzione non possono eccedere il 20%

Art. 4 (Ritardato pagamento)

In caso di ritardato pagamento, si applicherà per ogni giorno di ritardo l'interesse di mora pari al tasso praticato dalla tesoreria comunale per le anticipazioni di cassa. Il ritardo inoltre configura inadempienza contrattuale grave e comporta la risoluzione del contratto, ove l'ente proprietario si avvalga di tale facoltà.

Art. 5 (Responsabilità)

Il concessionario/affittuario è ritenuto responsabile dei danni che si dovessero arrecare a terzi nell'utilizzo dei terreni, dei fabbricati, delle infrastrutture e delle attrezzature presenti, così come nelle attività ivi svolte e/o promosse ed imputabili a colpa del proprio personale o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni.

La proprietà non risponderà, comunque, dei danni alle persone, alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito dell'attività del concessionario, dichiarandosi esclusa ed indenne da qualsiasi responsabilità in proposito.

La proprietà è altresì sollevata da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale conseguente allo svolgimento delle attività da parte del concessionario o dei suoi dipendenti, e non assume responsabilità alcuna per sconfinamenti all'interno dei terreni di bestiame proveniente da terreni confinanti o limitrofi.

La proprietà non assume altresì alcuna responsabilità nel caso che, per cause da esso non dipendenti, i terreni non possano essere praticati per l'intera stagione o parte di essa o comunque la produttività del fondo per particolari eventi atmosferici o climatici, risulti compromessa o notevolmente diminuita, ovvero l'utilizzo dei terreni venga vietato dalla competente autorità sanitaria per motivi di polizia veterinaria, o non sia possibile per qualunque altro motivo.

Il concessionario dichiara di aver stipulato polizza per responsabilità civile verso terzi come di seguito indicato:

Art. 6 (Obblighi delle parti)

Il concessionario deve provvedere al regolare pagamento del canone e tassa pascolo, rispettare quanto previsto dal capitolato e quanto stabilito in sede di verbale di consegna.

E' espressamente vietata la subconcessione ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto.

Art. 7 (Decadenza)

Il Comune ha facoltà di dichiarare decaduta la concessione/affittanza nel caso in cui il concessionario diffidato per iscritto ad adempiere un obbligo a lui facente capo previsto dal disciplinare, non vi provveda nei tempi indicati dalla diffida.

La concessione inoltre può venire meno in relazione a quanto indicato all'art. 1, e per ogni altra evenienza prevista dal disciplinare, dal bando, dal regolamento comunale per utilizzo usi civici e pascoli.

In particolare, il mancato pagamento o la mancata firma della convenzione provoca il decadimento della concessione. Le situazioni di morosità comporteranno, previa diffida, la decadenza dalla concessione.

Art. 8 (Disciplinare)

Gli aspetti gestionali, operativi e quelli relativi agli oneri e gli impegni delle parti, nonché le penali per le eventuali inadempienze, sono disciplinati dettagliatamente dal disciplinare allegato al regolamento comunale in materia, adottato con deliberazione consiliare n. _____ in data _____, che completa e costituisce parte integrante del presente contratto anche se non allegato.

Art. 9 (Norma di rinvio e risoluzione/recesso per annullamento)

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dagli atti ad esso allegati, vengono fatte salve le norme previste dalla legislazione vigente in materia di concessione di beni pubblici demaniali, in combinato disposto con art. 6 decreto legislativo 228/2001 s.m.i., e inoltre si richiama integralmente il regolamento comunale per l'esercizio del diritto di uso civico e utilizzo beni comunali comprensivo di disciplinare.

Inoltre, per quanto non specificatamente contenuto nel presente atto come integrato dagli altri documenti sopra richiamati, si fa riferimento alle norme agrarie vigenti in materia, applicate in

**DISCIPLINARE CONCESSIONE in AFFITTANZA TERRENI DI PROPRIETA'
PUBBLICA INSISTENTI SU TERRENI DI USO CIVICO.**

COMUNE di BELLINO

Premessa

Il presente disciplinare è parte integrante del regolamento adottato con deliberazione consiliare n. _____ in data _____, e costituirà parte integrante di ogni contratto di concessione relativo a terreni adibiti a pascolo del Comune di Bellino.

Tali terreni sono concessi nelle condizioni in cui si trovano. Il riferimento al termine "pascoli", è da intendersi come puramente relativo all'eventuale tale utilizzo dei terreni da parte del concessionario, ma il Comune non presta alcuna garanzia, presente o futura, circa l'effettiva fattibilità di utilizzo in tal senso dei terreni stessi, né assume obbligo di conformarli all'eventuale utilizzo in tal senso. La disciplina di tale attività viene peraltro prevista in capitolato, per mera esigenza di tutela del bene comunale.

Peraltro i terreni debbono essere utilizzati in relazione all'attività zootecnica aziendale. A tale scopo, viene richiesta la documentazione di cui all'art. 4.

Art. 1 (Durata della monticazione e carico)

Per l'apertura e la chiusura della stagione pascoliva si osservano le date previste dalle prescrizioni di massima e di Polizia Forestale e cioè nei terreni pascolavi posti ad altitudine fino ai 1500 m.s.l.m. l'apertura e la chiusura sono fissate rispettivamente al 1° marzo a 30 ottobre e nei terreni posti ad altitudine superiore ai 1500 metri s.l.m. esse, invece sono fissate al 1° giugno e 30 settembre. Si ritiene, però opportuno, trovandosi, il Comune di Bellino, ad altitudine superiore ai 1500 metri s.l.m. di non rispettare l'apertura del 1° giugno e la chiusura del 30 settembre ma bensì

di variare l'apertura al 1° maggio e per quanto riguarda la chiusura poter pascolare il bestiame fin quando ha erba a sufficienza per nutrirsi, e finché non ci sia impedimento causato dal freddo e dalla neve, fattori che colpiscono il Comune di Bellino assai presto nella stagione autunnale.

In caso di utilizzo a pascolo, il periodo di monticazione potrà iniziare quando le condizioni della vegetazione siano idonee, e dovrà avere la durata minima indicata nel regolamento.

E' comunque ammessa, in relazione all'andamento climatico stagionale ed alla conseguente produzione foraggera delle superfici interessate, una riduzione massima del 20% della durata minima del periodo di pascolamento a seguito di attestazione rilasciata dalla Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura in applicazione delle norme tecniche del Piano di Sviluppo Rurale ovvero nel rispetto di altre disposizioni del soggetto competente.

Eventuale anticipo o ritardo del periodo di monticazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla proprietà.

Il carico previsto è compreso tra 0,3 e 1 U.B.A. (unità bovine adulte) /ha/anno ovvero compreso tra 0,6 e 2 U.B.A. (unità bovine adulte) /ha per periodi di pascolamento variabili tra 90 e 180 giorni. Sono fatte salve norme regionali o di altro soggetto, sopravvenute.

Il carico espresso U.B.A. e così determinabile:

-1 vacca = 1 U.B.A.

-1 bovino sopra i 2 anni = 1 U.B.A.

-1 manzetta/torello (>1 anno<2 anni)= 0,6 U.B.A.

-1 vitello/vitella (<1 anno)= 0,4 U.B.A.

-1 equino sopra 1 anno = 1 U.B.A.

-1 equino sotto 1 anno = 0,6 U.B.A.

-1 pecora /montone = 0,15 U.B.A.

-1 capra/ariete = 0,15 U.B.A.

-1 agnello/capretto = 0,05 U.B.A.

L'età del bestiame per il calcolo delle unità bovine adulte e' accertato all'inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle UBA durante il periodo di monticazione, non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di UBA monticabili.

Art. 2 (Tecnica di pascolo)

In caso di utilizzo a pascolo, tutta la superficie, al netto delle tare, dovrà essere utilizzata mediante il pascolamento turnato.

E' espressamente vietata la subconcessione ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto.

Art. 3 (Documenti)

Allo scopo di verificare l'utilizzo dei terreni per esigenze connesse con la propria attività agricola zootecnica e alla stipula della concessione, il concessionario dovrà fornire alla proprietà copia aggiornata della scheda di stalla della Banca Dati Nazionale zootecnica attestante le caratteristiche e la composizione del/degli allevamenti della/delle aziende zootecniche che il concessionario in parte o totalmente utilizzerà. In caso di utilizzo a pascolo, entro 10 giorni dall'inizio del periodo di pascolamento dovrà presentare al Comune copia del modello sanitario attestante l'elenco dei capi monticati e il/i pascoli di destinazione.

Art. 4 (Verifiche e penalità)

L'Ente proprietario si riserva di controllare in qualsiasi momento il rispetto del carico di bestiame e di verificare i dati forniti, mediante ispezioni dirette, ovvero delegando altri soggetti nel modo che riterrà più opportuno.

Le ispezioni saranno effettuate in contraddittorio con il concessionario.

E' facoltà del Comune delegare a soggetti terzi il controllo dell'applicazione del contratto e del capitolato nel caso il concessionario sia soggetto a controllo in loco a seguito di presentazione di domande di aiuto Pac o del Piano di Sviluppo rurale.

Qualora i terreni non vengano caricati con il carico minimo di UBA previsto, ovvero il bestiame presente non sia compreso nell'elenco del modello sanitario presentato, l'Ente proprietario, previa diffida al reintegro del carico animale, provvederà unilateralmente alla rescissione del contratto, salvo il caso in cui le Unità Bovine Adulte vengano a mancare per disposizioni emesse dall'autorità veterinaria e comunicate al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione.

Nel caso in cui il terreno non sia monticato, il concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone, e l'Ente proprietario potrà trattenere l'intera cauzione eventualmente costituita o parte di essa come risarcimento dei danni causati al pascolo dalla mancata monticazione, salvo che provi comunque l'utilizzo a fini zootecnici dei terreni.

Art. 5 (Consegna e riconsegna dei terreni)

La stipula del contratto costituisce consegna. La consegna può essere disposta anche con atto a parte.

Alla scadenza della concessione, se saranno rilevati danni o infrazioni, l'importo del deposito cauzionale eventualmente costituito sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatta salva la richiesta di eventuali integrazioni. E' fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Ogni anno, all'inizio e alla fine della stagione agraria a cura del personale dell'Ente proprietario, d'intesa con il concessionario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari o per affrontare particolari problematiche gestionali.

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel disciplinare e nei verbali di cui sopra comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente capitolato.

Art. 6 (Manutenzioni)

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, della viabilità interna ai terreni e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico del concessionario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi. Al concessionario competono pure le opere di miglioramento dei pascoli, al cui riscontro si procederà anno per anno (comprendenti opere di pulizia, manutenzione, ripristino aree pascolive, sistemazione viabilità, sistemazione fruibilità sorgenti).

La proprietà ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.

Nel caso in cui la verifica attestasse, a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario, una insufficiente manutenzione o danni di qualsiasi genere, o la non effettuazione dei miglioramenti, l'addebito verrà contestato per iscritto al concessionario che, entro quindici giorni o il diverso termine fissato, dovrà provvedere alla realizzazione degli interventi, seguendo, se indicate, le disposizioni impartite in proposito dalla proprietà. In difetto, fatta salva la facoltà di revoca del contratto, la proprietà realizzerà gli interventi, recuperando le spese sostenute dalla cauzione versata.

In tal caso il concessionario, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione attestante l'ammontare della spesa, dovrà provvedere al reintegro della cauzione. Qualora ciò non avvenisse, la proprietà potrà procedere alla revoca della concessione con effetto immediato ed all'incameramento, a titolo di penale, della cauzione o della parte restante, fatti salvi i maggiori danni.

In ogni caso nessuna spesa potrà fare capo all'Ente concedente in ordine alla gestione degli immobili e delle aree la cui manutenzione ordinaria è, come sopra precisato, a carico del concessionario. Il concessionario dovrà pertanto svolgere la sua attività con diligenza in modo d'assicurare l'ottimale funzionamento degli immobili dati in assegnazione e la loro migliore manutenzione ordinaria.

Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo e colpa grave del concessionario sono a carico dello stesso.

Art. 7 (Migliorie)

Fatti salvi gli obblighi in tal senso a carico del concessionario, l'ente concedente ha facoltà, anche durante il periodo della concessione, di eseguire egli stesso opere di miglioramento (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, etc.) senza che il concessionario possa opporsi. Verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività del fondo e/o di valore dei fabbricati a seguito degli interventi. Le parti potranno eventualmente accordarsi per l'adeguamento del canone di concessione, entro i limiti contrattualmente previsti. Se i suddetti interventi, eventualmente realizzati nella stagione estiva, dovessero arrecare gravi disagi allo svolgimento delle attività d'alpeggio o zootecnica, potranno essere valutate riduzioni del canone, comunque mai eccedenti il 20%. Le migliorie da eseguire da parte del concessionario dovranno essere preventivamente autorizzate dalla proprietà, che avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, salvo quanto diversamente e preventivamente concordato tra le parti.

Per le migliorie realizzate senza autorizzazione durante il periodo di concessione, il concessionario, a semplice richiesta dell'Ente proprietario, se lo riterrà opportuno, avrà l'obbligo del ripristino a proprie spese.

Art. 8 (Oneri generali a carico del concessionario)

Il concessionario o i propri soci dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente capitolato (es. attività agrituristica).

Nello svolgimento delle attività è fatto obbligo al concessionario di applicare tutte le normative antinfortunistiche (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) previdenziali, assistenziali ed assicurative vigenti.

Il concessionario risponde delle inadempienze dei suoi collaboratori alle norme del presente capitolato, pertanto le relative sanzioni previste verranno applicate allo stesso.

Qualunque danno o rottura, la cui riparazione non compete all'affittuario, andrà segnalata immediatamente in forma scritta alla proprietà affinché intervenga.

Durante il periodo di concessione, l'assegnatario verrà ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati agli immobili, a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Qualora si verificano situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante pericolanti, frane e quant'altro, il concessionario dovrà immediatamente avvisare la proprietà ed i competenti organi comunali, adottando, nel contempo, tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti.

Egli resterà l'unico responsabile di fronte ai terzi.

Art. 9 (Oneri particolari del concessionario per la gestione dei terreni)

Nella conduzione dei terreni il concessionario deve osservare i seguenti impegni:

A) uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti che regolano l'attività d'alpeggio. Nel caso di sviluppo di malattie infettive e contagiose in alpeggio, è fatto obbligo al concessionario conduttore di denunciare immediatamente il fatto al Sindaco e di prestarsi a compiere regolarmente quanto prescritto dall'Autorità sanitaria;

B) uniformarsi alle disposizioni dell'articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del regolamento regionale n. 15/R/2006, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni relative alla salvaguardia di pozzi e sorgenti;

C) praticare il pascolamento turnato con spostamento della mandria fra superfici a diversa altitudine ovvero alla medesima altitudine sulla stessa superficie, suddivisa per aree omogenee in funzione dello stato vegetativo e di utilizzazione della cotica;

- c) effettuare il decespugliamento ed i tagli di pulizia da erbe ed arbusti infestanti ;
- d) predisporre punti acqua e sale sui pascoli;
- e) effettuare la manutenzione/ricostituzione della cotica con interventi agronomici specifici

(trasemina, mandatura ecc...);

- f) limitare la concimazione minerale (massimo anno/ettaro: Kg 10 di N Kg 20 di P₂O₅ e Kg 10 di K₂O);
- g) mantenere e gestire i terreni nel rispetto del piano di gestione predisposto d'intesa con la proprietà, secondo le disposizioni dell'azione –Sistemi pascolivi estensivi – delle Misure agroambientali del Piano di sviluppo rurale 2007-2013 e successivi comunque vigenti;
- h) in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, all'concessionario è fatto obbligo di:
 - arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale;
 - evitare lo stazionamento e la stabulazione degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti alle cotiche a causa del calpestio;
 - effettuare in alpeggio la lavorazione del latte secondo le corrette regole casearie a mezzo di personale fornito delle necessarie nozioni tecniche e pratiche;
 - adottare tutti i provvedimenti necessari e possibili per assicurare le migliori condizioni igieniche nei locali di deposito e di lavorazione del latte, la cui pulizia dovrà essere effettuata giornalmente;
 - pulire almeno una volta alla settimana stalle e portici e convogliare il letame o le deiezioni in concimaia adottando tutti gli accorgimenti atti ad impedire che il colaticcio si riversi sulle superfici pascolive;
 - impedire al bestiame di sostare in prossimità dei locali adibiti alla lavorazione del latte ed a quelli destinati alla conservazione e consumo dei derivati dello stesso;
 - provvedere alla ripulitura a fine stagione dei portici, delle stalle e di tutti i locali in genere, nonché alla distribuzione del letame accumulato durante il periodo dell'alpeggio nelle aree indicate dal personale della proprietà ed in genere nelle superfici pascolive più magre;

Art. 10 (Oneri per la proprietà)

L'Ente proprietario concede i terreni nelle condizioni di fatto esistenti, senza alcun onere di miglioramento fondiario, manutenzione straordinaria, realizzazione opere di approvvigionamento idrico ed energetico.

Art. 11 (Divieti)

Durante il periodo di validità dell'affitto, nella conduzione della malga, al concessionario è posto divieto di:

1. utilizzare fitofarmaci ed in particolare prodotti diserbanti e disseccanti;
2. asportare il letame dal pascolo;
3. superare la soglia di 170 kg/ha con la fertilizzazione azotata derivante dalle deiezioni animali, comprensiva anche dell'eventuale fertilizzazione chimica;
4. effettuare il pascolo vagante;
5. effettuare il pascolo nelle zone a forte pendio nei giorni piovosi e subito dopo la pioggia, nonché stazionare il bestiame ove il cotico erboso presenti segni di degrado;
6. pascolare con qualsiasi specie animale nelle zone di rimboschimento;
7. circolare con veicoli non autorizzati;
8. alterare e rimuovere i termini, opere e/o siepi di confine o eventuali cartelli segnalatori presenti nei terreni.

Art. 12 (Responsabilità)

Il concessionario è ritenuto esclusivo e unico responsabile dei danni che si dovessero arrecare a terzi nell'utilizzo del pascolo, dei fabbricati, delle infrastrutture e delle attrezzature presenti sull'alpeggio, così come pure per le attività ivi svolte e/o promosse ed imputabili a colpa del proprio personale o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili.

Il Comune non risponderà, comunque, dei danni alle persone, alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito dell'attività del concessionario, dichiarandosi escluso ed indenne da qualsiasi responsabilità in proposito.

Art. 13 (Inadempienze e penalità)

Il concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione ed è soggetto alle relative penalità per l'inosservanza di quanto previsto dal presente capitolato.

Le penalità previste in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel presente capitolato hanno natura contrattuale e sono indipendenti dalle eventuali sanzioni erogate dalle autorità competenti per la violazione delle stesse norme del regolamento citato.

Per le inadempienze alle norme precisate negli articoli precedenti, verranno applicate le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario:

art. 1 durata della monticazione e carico:

- violazione periodo minimo di monticazione: € 15,00/giorno;

art. 9 oneri particolari per la gestione dei terreni:

- mancato rispetto delle disposizioni di cui alla lettera a) e b): € 300,00
- mancato rispetto delle disposizioni di cui alla lettera c): € 1000,00
- mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere d), e), f), g) ed i): € 75,00 per ogni inadempienza;
- mancato rispetto delle disposizioni di cui alla lettera h): € 300,00.

art. 11 contravvenzione ai divieti:

- € 200,00.